

P.

Sent. N° 2403/2012
Dep. 13 DIC 2012
Proc. N° 356/2012
Cron. 13916/2012
Rep. _____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, nella persona del Giudice di Pace
Dott. **Avv. Elisabetta Freddi**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 356/2012 del-R.G. contenzioso promossa da:

████████████████████

attore

Rappresentato e difeso dal avv. Giorgio Bacchelli e avv. Maria Barbara Leoni in virtù
di procura agli atti ed elettivamente domiciliato presso Lo studio della seconda in
Reggio Emilia, via Cisalpina n. 18/1

contro

██

convenuta

rappresentate e difese dall'Avv. ██████████ in virtù di procura agli atti ed
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Reggio Emilia, via Squadroni n°14

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI.

████████████████████ "Respinta ogni diversa istanza, accertata e dichiarata la
responsabilità civile della convenuta Evi Service, nella causazione del sinistro de
quo, avvenuto il 16/11/2010, condannare la stessa, nonché la Compagnia AXA
Ass.ni in via alternativa o solidale, al risarcimento (ex art.144 CdA) dei residui danni

La causa veniva istruita in forma documentale.

Le parti quindi precisavano le rispettive conclusioni e all'udienza del 03/12/2012 la causa veniva frattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contrasto tra le parti attiene non alla dinamica del sinistro, ma alla sola quantificazione dei danni subiti dall'attore, in occasione del sinistro de quo, causa il mancato utilizzo della vettura di proprietà (per il tempo relativo all'effettuazione delle riparazioni dei danni subiti) ed alle spese legali stragiudiziali occorse.

Più precisamente parte attrice ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 574,40 di cui euro 200,00 per fermo tecnico del mezzo ed euro 374,40 per spese stragiudiziali.

Parte convenuta ha contestato la quantificazione del danno richiesto per fermo tecnico, asserendo di ritenerlo non provato quanto alla sua esistenza ed alla sua durata.

L'attore al riguardo ha affermato che lo stesso perito di controparte ha ritenuto occorrenti, per le riparazioni da effettuarsi sul mezzo giorni 4 (ved. doc. 2 di parte convenuta).

Ha altresì precisato che il danno da fermo tecnico, in senso stretto, inteso come spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo per il mancato utilizzo della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina, è risarcibile in via equitativa e presuntiva, non occorrendo fornire specifica prova, essendo queste conseguenze automatiche; ulteriori ed eventuali spese, quali ad esempio il noleggio di un mezzo sostitutivo, devono invece giustamente essere specificatamente provate.

Orbene per quanto concerne l'esposta richiesta deve ricordarsi che la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che: "Il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale, può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria" (Cass. civ., sez. III, 03/04/1987, n.3234).

Ed ancora recentemente la cassazione ha affermato che: "In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell'autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico a causa

della impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore" (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6907).

Sia sulla base dei danni in fattura riscontrati, che sulla base della valutazione tecnica in atti (doc. 2 parte convenuta), il giudicante ritiene di dover stimare in giorni 4 la sosta dovuta del veicolo attoreo e, per la durata di detto periodo, ritiene di dover valutare il danno subito dall'attore in euro 160,00.

Infatti in accordo con la richiamata giurisprudenza deve affermarsi che ciò che conta, in relazione alla problematica in esame è il fatto che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese (tassa di circolazione, premio di assicurazione), che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo.

E' chiaro poi che la liquidazione del danno dovrà essere proporzionale alla durata del fermo e quindi a un fermo di breve durata (per riparazioni lievi) corrisponderà pur sempre un risarcimento, anche se di tenue entità.

Per quanto detto pertanto i convenuti dovranno essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento, a favore dell'attore, della complessiva somma di euro 160,00 per spese dallo stesso sostenute a causa del fermo del veicolo di proprietà.

Su detta somma dovranno poi decorrere gli interessi e la rivalutazione (essendo un danno di valore) dalla data del sinistro sino al saldo effettivo.

L'attore ha altresì richiesto il pagamento delle spese stragiudiziali relative al sinistro de quo.

Al riguardo, giurisprudenza ha così disposto: " In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione

bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle relative spese legali" (Cass. civ., sez. III, 31/05/2005, n.11606).

Detta decisione viene motivata nel seguente modo condiviso dal giudicante a cui si riporta integralmente: ".....Il procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale.....inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto daneggiante, al fine di consentire fra le parti una prima verifica delle rispettive pretese e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza.

Non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale composto di vari interventi legislativi susseguiti nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalità. Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del controricorrente, vale, però, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisione, che è quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato.

Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art 5.1. co. legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di Cassazione (Cass. 12 ott. 1998 n. 11090 in Giust. Civ. 1999.1^422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia.

Va, quindi, affermato il principio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali".

Sono pertanto dovute dalle convenute, in solido fra loro, le spese stragiudiziali di assistenza legale occorse all'attore di complessive euro 374,40 calcolate sulla somma di euro 3.280,00 (3.120,00 danno auto + 160,00 fermo tecnico).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Reggio Emilia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

-Dichiara tenuti e per l'effetto condanna, in solido tra loro, Axa Ass.ni e la [redacted] snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 160,00 a titolo di risarcimento danni per spese dallo stesso sostenute a causa del fermo del veicolo di proprietà, oltre agli interessi al tasso legale calcolati su detta somma mensilmente rivalutata dalla data del sinistro alla data del saldo effettivo.

-Dichiara tenuti e per l'effetto condanna, in solido tra loro, Axa Ass.ni e la [redacted] snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 374,40 a titolo di risarcimento danni per spese di assistenza stragiudiziale.

-Dichiara tenuti e per l'effetto condanna, in solido tra loro, Axa Ass.ni e la [redacted] snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi euro 600,00 oltre IVA, CPA, come per legge.

Reggio Emilia 06/12/2012

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - RE
DEPOSITATO IL
13 DIC. 2012
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
DOTT. AVV. ELISABETTA FREDDI